

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3968 Anno 2020

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

Data pubblicazione: 18/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 26826-2018 proposto da:

MINNITI VITTORIA MARIA LEA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio
dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e
difende;

- *ricorrente* -

contro


AMA SPA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1638/11/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2018;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1638/11/2018 depositata il 13.3.2018, la CTR del Lazio accoglieva l'appello di Vittoria Minniti nei confronti di Ama s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva compensate le spese del giudizio nonostante il totale accoglimento dei motivi di ricorso. La CTR liquidava le spese di primo grado ma non provvedeva sulle spese processuali del giudizio di appello.

Avverso la suddetta decisione della CTR Vittoria Minniti ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Ama s.p.a. non ha spiegato difese.

1. Con il motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs 546/1992, dell'art. 112 c.p.c in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per la omessa regolamentazione delle spese del giudizio di appello.

La censura fondata.

Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso - nella specie, l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione, atteso che il giudice nemmeno in parte motiva ha espresso la



propria volontà di porle a carico della parte soccombente (Cass. S.U. 16415/2018).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio che liquiderà le spese anche del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.11.2019